

R.G. n.142 /2023 PROC. UN.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
UFFICIO FALLIMENTARE**

In persona del Giudice, Dott.ssa Cristina Tabacchi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura ex artt. 67 e seg.ti CCII n. 142-1/2023 ruolo procedimento unitario proposta da CANEPA ALESSANDRA CNPLSN73H58D969N, residente in Genova, Via Trosarelli 17-C/12;

- RICORRENTE-

OGGETTO: PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In data 08.07.2023 la ricorrente sopra indicata ha provveduto a proporre istanza per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss. D. Lgs. 14/2019, allegando relazione del professionista nominato quale OCC, dott.ssa Alessandra TAGARELLI e domandando al Tribunale di Genova l'omologa del piano dalla stessa proposto.

Con decreto emesso in data 11.07.2023 il giudice, verificata l'ammissibilità della proposta e del piano, provvedeva in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 70 del d.lgs. 14/2019 e disponeva, in particolare che, nei venti giorni successivi alla comunicazione del proposto ricorso, ogni creditore potesse presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, e che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 del d.lgs. 14/2019, il professionista OCC, sentito il debitore, riferisse al giudice, mediante relazione scritta, proponendo le modifiche al piano ritenute necessarie, trasmettendo le eventuali osservazioni pervenute dai creditori secondo le modalità di cui al citato comma 3 dell'art. 70.

In ottemperanza alle disposizioni impartite, in data 11.09.2023, il professionista OCC, depositava la propria relazione aggiornata, nella quale riferiva sulle osservazioni giunte unicamente da parte di BNL Finance concludendo nel senso della non necessità di apportare modifiche al piano pur confermando che era intervenuto il pagamento di alcune rate per il prelievo della cessione del quinto, non ancora sospeso.

Il procedimento, trattato esclusivamente in forma cartolare, in ottemperanza al tenore letterale dell'art.70 del d.lgs. citato, giunge alla odierna decisione.



2.1. Tanto premesso, il ricorso proposto merita accoglimento, alla luce di quanto ci si accinge ad illustrare.

Sulla ricorrenza dei presupposti soggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti, si osserva, innanzitutto, quanto segue.

La ricorrente può essere definita consumatore ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019, trattandosi di persona fisica che ha sempre lavorato quale dipendente e deriva il proprio stato di crisi dalle vicende familiari e principalmente dalla condotta del coniuge che ha imposto alla stessa di farsi interamente carico del mantenimento del nucleo familiare fino alla separazione, a seguito della quale nessun contributo è mai stato versato. Rientra pertanto nella nozione di consumatore già delineata dalla Suprema Corte ancor prima dell'entrata in vigore del Codice della Crisi, (vedi pronuncia Cass. 1869/2016 che aveva posto l'attenzione sulla omogeneità del comparto debitorio, facendo rientrare nella relativa nozione *“il consumatore sovraindebitato che non sia o non sia mai stato nè imprenditore nè professionista”* ovvero *“chi lo sia stato e però non lo sia tuttora ovvero con chi lo sia tuttora ma non annoveri più tra i debiti attuali quelli un tempo contratti in funzione di sostentamento ad una di quelle attività”*).

Quanto alla origine dei debiti della ricorrente si legge nella Relazione:

Le cause del sovraindebitamento della Sig.ra Alessandra Canepa risalgono al periodo immediatamente successivo al matrimonio, celebrato nel 2008, ed all'interno dello stesso vanno ricercate; infatti, la Ricorrente, fino ad allora ignara, venne a scoprire che il proprio coniuge aveva il vizio del gioco e delle scommesse, causa dello sperpero di tutti gli introiti derivanti dalla di lui attività di piastrellista, con conseguente onere per il sostentamento della famiglia totalmente spostato in capo alla medesima.

Nel 2009, poco dopo la nascita della figlia Martina avvenuta nel Settembre 2008, la Ricorrente ed il coniuge avviano la procedura di separazione, poi intervenuta legalmente nel 2011; nonostante l'obbligo del Sig. Pischetta di contribuire al mantenimento della figlia versando una somma mensile oltre al sostenimento di parte delle eventuali spese straordinarie, lo stesso dal 2009 ad oggi non ha mai provveduto a partecipare alle spese se non con contributi di importo irrilevante: pertanto è la Ricorrente a provvedere al pressoché integrale mantenimento della figlia minore.

Va da sé che per far fronte a tutte le spese familiari, ordinarie e straordinarie -tra cui il canone di locazione della casa di abitazione-, essendo insufficiente l'entrata mensile dello stipendio, la Debitrice iniziò a far ricorso al credito rivolgendosi alla Società Findomestic: tutto ciò sempre per il tramite della Società BancoPosta -facente capo alla Società Poste Italiane di cui la Ricorrente è tuttora alle dipendenze- ed in partenariato con la stessa.



Tanto ricostruita l'origine dei debiti contratti dalla ricorrente, *nulla quaestio* in merito alla possibilità di ricondurlo alla qualifica di consumatore, posto che i debiti risultano essere stati contratti, pacificamente, per scopi estranei alla attività professionale svolta.

2.2. La ricorrente non risulta avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni ai procedimenti di composizione della crisi, non risulta essere stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, né risulta avere beneficiato della esdebitazione per due volte ovvero non risulta avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode ai sensi dell'art. 69 comma 2 del d.lgs. 14/2019.

La disposizione da ultimo citata rispecchia fedelmente la previsione di cui al precedente art. 7 della L. 3/2012, come modificato, il quale prevedeva al secondo comma, alla lett. d) ter che, *“limitatamente al piano del consumatore, la proposta non è ammissibile quando il consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*.

Più in particolare, si osserva come il ricorso del consumatore a detta procedura debba trovare la sua giustificazione, dal punto di vista dell'elemento oggettivo, nella sussistenza di esigenze particolarmente meritevoli di tutela giuridica; mentre, dal punto di vista dell'elemento soggettivo, il ricorso deve essere fondato sulla diligenza del debitore, al momento dell'assunzione delle obbligazioni, nel valutare la sussistenza della ragionevole prospettiva di poterle adempiere in quanto proporzionate alle proprie capacità economiche.

Sul punto, si richiama l'art. 124 bis del T.U.B., in combinato con l'art. 283 CCI, in base al quale l'OCC nella sua relazione deve indicare se il soggetto finanziatore *“abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita”*; tale disposizione impone una valutazione *ex ante* che deve essere posta in essere dal finanziatore prima della concessione del finanziamento.

In tale prospettiva, si ritiene come la valutazione del merito creditizio che devono aver necessariamente condotto gli istituti di credito ai fini concessione dei finanziamenti conclusi dalla ricorrente, possa assurgere da elemento idoneo a rafforzare il giudizio da parte del giudice in ordine alla meritevolezza della debitrice, che all'epoca in cui sorsero i finanziamenti fu valutata quale soggetto affidabile e ciò esclude che vi sia stato ricorso al credito non proporzionato alle capacità economiche della stessa.

Al contempo, dall'esame degli atti risulta come la sopravvenuta impossibilità di fare fronte agli impegni contratti sia legata alla mancanza di entrate sufficienti a fare fronte ad un normale tenore di vita in ragione della contrazione dei redditi, così come non risulta che la debitrice abbia compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio negli ultimi 5 anni.

La ricorrente giustifica lo stato di insolvenza e lo stato di sovraindebitamento con la necessità di dover preliminarmente garantire a se stessa ed alla propria figlia la sopravvivenza, ciò che ha fatto con le poche risorse a disposizione, essendo in effetti riuscita a contenere i propri debiti esclusivamente a quelli evidenziati in ricorso.



2.3. La ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovvero sia in stato di crisi o di insolvenza relativi a debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione del professionista nominato Dott.ssa Tagarelli; la stessa infatti, ai sensi dell'art. 2 lettera b) del d.lgs. citato, non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, per quanto chiarito in ricorso.

Nel caso di specie la situazione di indebitamento in cui versa oggi la ricorrente - risultato di un'escalation di situazioni avverse ed indipendenti dalla sua volontà - è descritta come segue:

Par.	Descrizione (indicazione dei nominativi di cui ai precedenti paragrafi)	Importo in predeuzione	Importo in privilegio	Importo in chirografo	Totale	Osservazioni
5.2.1	OCC Dott Rag. Alessandra Tagarelli	Euro 2.205,72			Euro 2.205,72	
	Imposta di registro	Euro 200,00			Euro 200,00	
	<i>Totale debiti in predeuzione</i>	<i>Euro 2.405,72</i>			<i>Euro 2.405,72</i>	
5.2.2	<i>Totale debiti ipotecari e altri debiti privilegiati</i>		<i>ZERO</i>		<i>ZERO</i>	
5.2.3	Findomestic Banca Spa (Florence SPV Srl)			Euro 67.412,00	Euro 67.412,00	
	Banca Nazionale del Lavoro – BNP Paribas Group (BNL Finance)			Euro 7.933,82	Euro 7.933,82	
	AMIU Genova – Comune di Genova			Euro 755,00	Euro 755,00	
	Regione Liguria			Euro 154,88	Euro 154,88	
	Agenzia delle Entrate Riscossione			Euro 201,66	Euro 201,66	Ente impositore Regione Liguria
	<i>Totale debiti chirografari</i>			<i>Euro 76.457,36</i>	<i>Euro 76.457,36</i>	
	<i>Totale debiti complessivi</i>	<i>Euro 2.405,72</i>		<i>Euro 76.457,36</i>	<i>Euro 78.863,08</i>	

2.4. Non risultano posti in essere atti dispositivi del patrimonio nell'ultimo quinquennio, né sussistono atti impugnati dai creditori ovvero in frode ai creditori negli ultimi cinque anni.

3. Il piano proposto prevede che la debitrice metta a disposizione dei creditori la somma complessiva di Euro 12.500,00, in larga misura provenienti da quota parte dello stipendio, trattenuta la somma di euro 1550,00 mensili per le esigenze di mantenimento, considerato la necessità di farsi carico da sola della figlia e di pagare la locazione dell'appartamento.

Con tale importo complessivo dovranno intendersi definitivamente soddisfatti e saldati i seguenti crediti nei termini di pagamento e secondo le modalità sotto precisate:

- a) pagamento integrale dei crediti predeuttivi
- b) pagamento parziale in ragione del 13% del dovuto a saldo degli altri crediti.

3.1. Quanto alla trattenuta del quinto dello stipendio a favore di BNL Finance finanziamento del 26 marzo 2016 le osservazioni del creditore non possono trovare accoglimento atteso il chiaro disposto dell'art. 67 comma III CCII a mente del quale: *“La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello*



stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma IV”.

Sul punto si osserva che in precedenza la giurisprudenza aveva già più volte stabilito che “nessuna tutela particolare (...) il legislatore ha previsto a tutela del cessionario del quinto dello stipendio” e “tale interpretazione della norma pare assolutamente coerente rispetto al sistema di un istituto avente natura concorsuale e che non potrebbe giustificare eccezioni che consentano il soddisfacimento integrale di singoli creditori (peraltro chirografari e rispetto ai quali la legge non prevede il soddisfacimento integrale) con conseguente proporzionale riduzione del patrimonio da destinare alla soddisfazione di tutti gli altri” (v. Tribunale di Firenze, 19/5/2017) e che “(...) il credito ceduto dal lavoratore alla finanziaria è un credito futuro poiché lo stesso sorge relativamente ai ratei di stipendio soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepire il relativo rateo mensile di stipendio (...)” “Se la procedura ha l'effetto di sospendere le procedure esecutive (e, in caso di omologazione, ha l'effetto di estinguere le procedure esecutive, con rimodulazione dei crediti azionati), con la sola limitazione – deve ritenersi – delle procedure esecutive concluse (ad es. con l'assegnazione del credito), è evidente che, a maggior ragione, il medesimo effetto sospensivo (...) deve aversi anche nei confronti delle cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione di prestiti. Va altresì rilevato che la sentenza della Cassazione n.551/12 (...) ha ritenuto che, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione non è opponibile al fallimento se, alla data di dichiarazione dello stesso, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione” (v. Tribunale Grosseto 11/11/2019).

Tali principi appaiono a maggior ragione applicabili alla luce della espressa norma di legge, posto che nel caso di specie è pacificamente rispettato anche il disposto del IV comma dell'art. 67 CCII non essendo il credito falcidiato munito di alcun privilegio.

4. Il piano proposto è fattibile, come attestato dal professionista nominato.

Circa la convenienza del proposto piano rispetto alla alternativa liquidatoria, di cui deve essere fornita attestazione ove si interpretino le osservazioni di BNL Finance quali opposizione alla omologa, si legge nella relazione finale della dott.ssa Tagarelli che non vi sarebbero beni da liquidare stante che la debitrice non possiede immobili. Quanto ai mobili le somme di un piccolo deposito bancario vengono svincolate e messe a disposizione dei creditori. La debitrice utilizza una autovettura del 2017 necessaria per gli spostamenti lavorativi e che appare ragionevole escludere dalla liquidazione, anche in ragione delle necessità che possono derivare dalla presenza di una figlia minore.

Il sacrificio richiesto ai creditori risulta conforme alla finalità della legge sul sovraindebitamento, finalità che consiste nel permettere ai debitori non fallibili di uscire dalla loro crisi, ricollegandoli nell'alveo dell'economia palese, senza il rischio di cadere nell'usura.

La durata del piano è contenuta nei quattro anni, misura che pare congrua anche alla luce di quanto chiarito dal professionista nominato in luogo di OCC.

La stessa ha infatti evidenziato come la ricorrente, non avendo altre disponibilità economiche se non quelle enunciate nel piano, non può che offrire ai creditori, quale unica garanzia, un effettivo



equilibrio tra entrate ed uscite per la durata prevista, al netto delle esigenze minime di vita per il sostentamento suo e della figlia.

5. Ricorrono, in conclusione, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione del piano

P.Q.M.

OMOLOGA

il **Piano di ristrutturazione dei debiti proposto, ai sensi dell'art. 67 CCII, dalla ricorrente Alessandra CANEPA** con l'assistenza del professionista nominato quale OCC, Dott.ssa Alessandra TAGARELLI

DICHIARA

l'inefficacia della cessione del quinto dello stipendio della CANEPA Alessandra a favore di BNL Finance finanziamento del 26 marzo 2016

e di conseguenza che non possono essere proseguiti i versamenti alla cessionaria da parte del datore di lavoro;

DISPONE che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;

DISPONE il divieto per la ricorrente di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;

DISPONE che il gestore della Crisi comunichi a mezzo PEC la omologazione del presente piano del consumatore alla Banca d'Italia affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi ed a tutti i creditori;

DISPONE che il Professionista inserisca la presente sentenza sul sito internet del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);

AFFIDA al professionista nominato in luogo dell'organismo di composizione della crisi il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 CCII ;

DISPONE che il professionista nominato in luogo di OCC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 70 primo ed ottavo comma del CCII, provveda a comunicare la presente sentenza, entro trenta giorni, a tutti i creditori;

DICHIARA la chiusura della presente procedura.

Si comunichi.

Genova, 13/10/2023

IL GIUDICE
Dott.ssa C. Tabacchi

